

Il Tribunale penale di Udine in composizione collegiale, composto dai magistrati:

dr. Francesca Feruglio - presidente

dr. Daniele Faleschini Barnaba e dr. Emanuele Lazzaro - giudici

alla pubblica udienza del 18.1.2008 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

nei confronti di O.Z., nt. A \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\* libero contumace imputato (in concorso con T. N. giudicata separatamente) del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216 comma 1° n° 1 e 2, 219 commi 1° e 2° n° 1, 223 comma 1°, r.d. 16.3.1942, n° 267, perché, in concorso morale e materiale tra loro, nelle loro rispettive qualità di legale rappresentante T. N. e di amministratore di fatto nonché procuratore speciale dal 29.7.2002 al 23.4.2003 l'O. Z. della società \*\*\*\*\* con sede in Manzano, dichiarata fallita dal Tribunale di Udine con sentenza in data 4.6.2004 n° 48/2004, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto:

1) distraevano, dissipavano o comunque occultavano i beni facenti parte del patrimonio sociale (o comunque distraevano, dissipavano od occultavano i ricavi economici provento dell'alienazione dei beni medesimi) ed in particolare: a) merci del valore complessivo di euro 36.256,16 esistenti nell'inventario al 31.12.2003 e non rinvenute dal curatore b) la somma di euro 4.569,06 corrispondente alla cassa contanti effettiva non rinvenuta dal curatore c) le autovetture Audi tg. \*\*\*\*\* e VW Golf tg. \*\*\*\*\* di proprietà della società fallita e non rinvenute dal curatore d) i decimi del capitale sociale sottoscritto e non versato e) la somma di euro 25.000 relativa all'acconto, non contabilizzato, della fattura n° 32 dd. 5.11.2002 emessa nei confronti di \*\*\*\*\* f) la somma di euro 150.000 relativa al finanziamento erogato da \*\*\*\*\* e non contabilizzato g) la somma complessiva di euro 99.037,13 costituita da prelievi e anticipi in favore del socio O. Z. senza alcuna giustificazione o interesse della società

2) sottraevano o distruggevano (in parte) i libri e le altre scritture contabili della società e comunque li tenevano in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della medesima, risultando che le principali scritture contabili, libro giornale e registri Iva, erano state aggiornate sino al 31.12.2003, mentre il libro degli inventari sino al 31.12.2002 e non essendo stato redatto il bilancio al 31.12.2003 (i crediti per buona parte risultavano di fatto saldati prima del 31.12.2003 ma non contabilizzati).

Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 l.f.

In Udine, fino alla sopraindicata data di fallimento della società.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'imputato O. Z. veniva tratto a giudizio dinanzi all'intestato Tribunale con decreto del g.u.p. di data 7.3.2007 per rispondere delle imputazioni di cui in epigrafe.

Nella dichiarata contumacia dell'imputato, dichiarato aperto il dibattimento ed ammessi i mezzi di prova richiesti ex art. 495 c.p.p., si procedeva alla conseguente istruzione dibattimentale mediante assunzione di testi ed acquisizione di documentazione, nonché a norma dell'art. 493 comma 3° c.p.p. dei verbali di s.i.t. di B. S., S. M., N. V., B. C. S., B. A., C. B. e C. D.; il pubblico ministero procedeva a contestazione suppletiva a norma dell'art. 517 c.p.p. ed il Tribunale disponeva gli adempimenti di cui all'art. 520 c.p.p..

Dichiarata l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale e svolta la discussione, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, il Tribunale perveniva a decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze dibattimentali sono idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità a carico dell'imputato in ordine al reato aggravato ascritto.

La vicenda trae origine dal fallimento della società \*\*\*\*\* con sede in Manzano, costituita in data 19.3.2002 ed esercente attività di commercio all'ingrosso ed import-export di prodotti alimentari, fertilizzanti, sementi, attrezzature e macchinari per l'agricoltura, legname, derivati del legno, materiali ferrosi ed altro; l'attività effettivamente svolta consisteva nella vendita di autoveicoli usati e di legname. Il capitale sociale, pari ad euro 10.000, versato per i soli 3/10, era in origine ripartito in quote del 50% tra T. N. ed il cittadino croato O. Z.; con atto di notaio del 15.7.2002 la ripartizione delle quote veniva rideterminata nel 35% ciascuno per T. N. ed O. Z. e nel 30% per la società \*\*\*\*\* di Gorizia. La carica di amministratore unico era rivestita dalla T. N. dalla costituzione al fallimento. Il fallimento veniva dichiarato con sentenza del Tribunale di Udine di data 4-7.6.2004; lo stato passivo si chiudeva con l'ammissione di crediti privilegiati per euro 2.264,21 e crediti chirografari per euro 294.902,54. Le cause del dissesto si appalesavano già dal bilancio al 31.12.2002, da cui si evidenziava una perdita d'esercizio di euro 101.230, mai ripianata.

Con riguardo al punto 1) di rubrica, nel quale si contesta all'imputato a titolo concorsuale il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento alle plurime poste ivi elencate, consta dagli accertamenti del curatore fallimentare dott. L. S. che nel bilancio di verifica alla data del 31.12.2003 risultavano rimanenze finali di merci del valore di euro 36.256,16 ed una cassa contante di euro 4.569,06, che non venivano reperite in sede di inventario fallimentare. Si constatava inoltre che i sette decimi del capitale sociale erano sottoscritti ma non versati e non si rinvenivano due autovetture Audi 100 e Volkswagen Golf di proprietà della fallita, la somma di euro 150.000, oggetto di finanziamento da parte di \*\*\*\*\* , e gli ulteriori importi di euro 99.037,13 (oggetto di contestazione suppletiva dibattimentale), erogato dalla fallita all'imputato a titolo di prelievi ed anticipi non meglio specificati, e di euro 25.000, corrisposto in pagamento di forniture dalla \*\*\*\*\* di Udine ed indicato in fattura n° 32 di data 5.11.2002.

L'esame della contabilità da parte della curatela dava i seguenti esiti:

il libro giornale risultava compilato soltanto con registrazioni relative all'esercizio 2002;

il libro inventari si concludeva con l'inventario ed il bilancio al 31.12.2002;

il libro soci era regolarmente tenuto e vidimato;

il libro assemblee conteneva le deliberazioni assembleari dalla costituzione all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2002;

i verbali non erano sottoscritti;

i mastri di contabilità erano tenuti per gli anni 2002 e 2003;

i registri Iva acquisti e vendite erano istituiti e tenuti sino alla fine del 2003.

Deve rilevarsi che la fattispecie distrattiva contestata è ravvisabile ogniqualvolta si sia in presenza di una volontaria ed ingiusta diminuzione del patrimonio sociale, ottenuta mediante la destinazione di utilità a fini estranei all'esercizio dell'impresa con conseguente ostacolo all'apprensione da parte della procedura fallimentare (Cass. sez. I, 25.4.1990, De Sena; Cass. sez. V, 7.3.1989, Bruzzese). Va ricordato che grava sugli amministratori di diritto o di fatto della società fallita la dimostrazione dell'eventuale destinazione a fini d'impresa dei beni non rinvenuti o del loro ricavato, così come a loro carico rimane l'onere di fornire la prova che la mancanza degli stessi dipenda da causa a loro

non imputabile o sia comunque giustificata alla luce di prestazioni rese in favore della società; di tutto ciò non è stato offerto il minimo principio di prova (Cass. sez. V, 5.7.2005, n° 29515; Cass. sez. V, 8.10.1997, n° 11703; Cass. sez. V, 17.5.1993, Brancaccio).

Non può ragionevolmente dubitarsi della volontarietà delle condotte distrattive, in considerazione della reiterazione degli episodi e della loro prossimità temporale al fallimento; a configurare l'elemento soggettivo del reato in questione è peraltro sufficiente il dolo generico, connotato dalla semplice consapevolezza della possibilità di danno a terzi, anche sotto la forma della mera accettazione dell'effetto tipico della condotta, consistente nella sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale, senza che sia richiesto il perseguimento del fine specifico di pregiudizio ai creditori, previsto invece per la diversa fattispecie di esposizione o di riconoscimento di passività inesistenti di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1° n° 1, l.f. (Cass. sez. fer. 1° 8.2006, n° 27868; Cass. sez. V, 8.1.1999, n° 2994; Cass. sez. V, 29.4.1998, n° 7961; Cass. sez. I, 27.2.1997, n° 4472).

Ricorre la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 1° l.f., avuto riguardo al rilevante valore economico dei beni e delle somme oggetto di distrazione, vieppiù a fronte di un attivo fallimentare pressoché inesistente. Va ricordato che, ai fini del giudizio sulla sussistenza dell'aggravante in esame, deve tenersi conto del pregiudizio occorso ai creditori, quale diminuzione patrimoniale risentita per effetto della condotta degli imputati; ciò che rileva non è dunque il danno cagionato dal fallimento, cioè l'ammontare dei crediti rimasti insoluti, sibbene quello derivante dai fatti di bancarotta (Cass. sez. V, 3.6.1998, n° 8037).

Quanto al capo 2), dai profili di omessa od irregolare tenuta delle scritture contabili, pur in assenza di prova di sottrazione o distruzione delle stesse, è derivata l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento generale degli affari della fallita, ostacolata irrimediabilmente dalla mancanza di dati contabili relativi al periodo successivo al 31.12.2002. Ad integrare il reato è richiesto soltanto che l'omessa od incompleta tenuta sia finalizzata consapevolmente a non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento complessivo degli affari della fallita e non anche che sia dimostrato il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (di recente Cass. sez. V, 18.5.2005, n° 24328).

Va ora esaminata la riferibilità soggettiva dei fatti all'imputato. Come noto, le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 216, 223 l.f. si applicano indifferentemente all'amministratore di diritto ed a quello di fatto - quest'ultimo quale dominus della società, imprenditore occulto o procuratore ad negotia -, mentre il ruolo dei compartecipi, privi di tale qualità, trova definizione secondo i principi generali in materia di concorso di persone (tra le altre Cass. sez. V, 8.5.2002, n° 21535).

All'O. Z., socio della fallita privo di cariche formali, veniva rilasciata dalla T. N. con scrittura privata autenticata di data 10.6.2002 una procura speciale con ampi poteri gestori, che ella decideva successivamente di revocare con atto di data 23.4.2003 comunicandolo all'O. Z. con raccomandata inviata al suo domicilio in \*\*\*\*\* e da lui mai ritirata; la T. N. provvedeva anche a sporgere svariate denunce-querelle in riferimento all'attività sociale per reati di truffa, appropriazione indebita, furto e minacce contro l'O. Z. ed altro soggetto, tale \*\*\*\*\* , titolare di una rivendita di autovetture; in sede di procedura fallimentare la T. N. indicava nell'O. Z. il reale amministratore della società e colui che si occupava abitualmente degli aspetti commerciali, finanziari e bancari, relegandola ad un ruolo meramente formale.

Il teste B. S., titolare della \*\*\*\*\* , ha riferito, in sede dibattimentale e nel verbale s.i.t. di data 22.4.2005 acquisito sull'accordo delle parti, di avere effettuato nel corso del 2002 e del 2003 vari acquisti di legname dalla fallita, come da fatture analiticamente indicate nel verbale di s.i.t.,

negoziando sempre con l'O. Z., che si era qualificato come titolare della società e in un'occasione gli aveva presentato anche la T. N. quale sua socia; i pagamenti erano stati da lui effettuati con ricevuta bancaria, con assegni ed in un caso con bonifico bancario.

In sede di s.i.t. rese in data 11.5.2005 S. M. dichiarava di essere stata assunta dalla \*\*\*\*\* nel mese di novembre 2002 quale impiegata amministrativa e di avere prestato attività lavorativa sino all'aprile 2003; le direttive le venivano impartite sia dalla T. N. sia dall'O. Z., il quale era titolare di delega della T. N. ed operava con ampi margini di autonomia, intraprendendo anche operazioni di dubbia regolarità; i rapporti con clienti e fornitori venivano tenuti da entrambi, mentre era in prevalenza l'O. Z. ad effettuare i pagamenti delle forniture di merce, provenienti perlopiù da zone della ex-Jugoslavia; era invece la T. N. ad occuparsi di corrispondere la retribuzione alla teste.

In sede di s.i.t. di data 21.5.2005 e 13.10.2005 il già menzionato \*\*\*\*\* già amministratore della \*\*\*\*\* di Udine, riferiva di avere concesso alla fallita, su richiesta dell'O. Z. e della T. N., un finanziamento di euro 150.000, cui andava aggiunto l'importo di un assegno della \*\*\*\*\* di euro 25.000 che gli era stato restituito non pagato in quanto privo di copertura; il finanziamento, oggetto di una scrittura privata stipulata in data 10.5.2002 tra il B. C. S. e la T. N., era stato erogato in più soluzioni mediante assegni ed in contante e doveva essere impiegato per asseriti acquisti di legname all'estero; il B. C. S. si era convinto della bontà dell'investimento a seguito dell'interessamento del dirigente bancario M. A., il quale gli aveva presentato l'O. Z. e si era reso garante della sua affidabilità. Il B. C. S. non aveva mai ottenuto la restituzione della somma, aveva perduto ogni contatto con l'O. Z., trasferitosi all'estero dopo la cessazione dell'attività della \*\*\*\*\* ed aveva infine ceduto il credito a tale C. P. con contratto di data 16.2.2004.

Non v'è quindi dubbio che le condotte surricordate abbiano determinato l'assunzione in capo all'imputato della qualità di amministratore di fatto, con la correlativa riferibilità soggettiva delle fattispecie ascritte sino alla cessazione dell'attività sociale, coeva al suo disimpegno dai poteri gestori di fatto; la norma incriminatrice comprende invero nel novero dei suoi destinatari tutti i soggetti rivestiti di poteri gestori, anche ove difetti l'investitura formale degli organi sociali, e con la sola eccezione dell'attività svolta del tutto episodicamente, ciò che nella fattispecie non è ipotizzabile alla luce delle già esposte circostanze di fatto.

Ricorre infine la circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 2° n° 1, l.f.; il reato in questione ha infatti natura unitaria anche se commesso a mezzo della reiterazione di più condotte tra quelle previste alternativamente dagli artt. 216, 223 l.f., ove poste in essere nell'ambito dello stesso fallimento (Cass. sez. V, 22.4.1998, n° 8327; Cass. sez. V, 4.3.1998, n° 4431).

Affermata pertanto la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato aggravato ascritto, il Tribunale, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. con particolare riferimento alla rilevante entità delle distrazioni e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione della complessiva modestia dei precedenti penali, dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, ritiene congruo infliggere all'imputato la pena di anni quattro di reclusione.

A norma degli artt. 216 u.c. l.f. e 29 c.p. alla condanna consegue l'inflizione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni, nonché dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Consegue altresì l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

In considerazione delle questioni trattate appare congrua l'assegnazione del termine di 75 giorni per il deposito della sentenza a norma dell'art. 544 comma 3° c.p.p..

P.Q.M.

Il Tribunale penale di Udine in composizione collegiale, letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

l'imputato O. Z. colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 29 c.p. e 216 u.c. r.d. n° 267/42,

dichiara

l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque, inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci.

Letto l'art. 544 comma 3° c.p.p.,

assegna

il termine di giorni 75 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Udine, all'udienza del 18.1.2008

Il presidente

(dott. Francesca Feruglio)

Il giudice estensore

(dott. Daniele Faleschini Barnaba)

data di deposito 31.3.2008